

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.	PAG.	
ALMIRANTE: Istituzione del corso superiore delle scuole elementari della frazione Moladi del comune di Rombiolo (Catanzaro). (1748)	15560	CASALINUOVO: Situazione dell'industria calabrese « Il quarzo di Davoli ». (1896)	15565
ALMIRANTE: Liquidazione delle polizze ai combattenti della guerra 1915-1918. (1805)	15560	CASALINUOVO: Istituzione di una carrozza diretta Catanzaro Sala-Roma. (1855)	15566
ALMIRANTE: Posizione del cittadino italiano Francesco Freddi trattenuto nelle carceri di Lubiana dalle autorità jugoslave (1809)	15561	CASALINUOVO: Pagamento delle competenze agli ingegneri che prestarono la loro opera per conto del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Calabria. (1853)	15566
ANGELUCCI MARIO: Istituzione ad Assisi o a Perugia di un ufficio doganale postale per la spedizione all'estero di pacchi inferiori al peso di Kg. 10. (1640).	15561	COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Marrone del Sannio. (1883)	15567
BARESI: Estensione del beneficio previsto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, agli agenti delle ferrovie che subirono il trattamento di quiescenza di cui al regio decreto legge 24 novembre 1940, n. 1596. (1837)	15561	CREMASCHI CARLO: Chiamata alle armi della classe 1923. (1782)	15567
BASILE: Composizione della commissione tecnica per la riforma fondiaria. (1565).	15562	CUTTITTA: Intimazione giudiziaria di pagamento spese mantenimento in carcere ad un detenuto scarcerato dopo 46 anni di ergastolo (1785)	15567
BELLAVISTA: Riduzione della pratica notarile al prossimo concorso di notaio per le concorrenti che abbiano prestato servizio durante la guerra nell'amministrazione militare. (1804).	15562	FRANCESCHINI: Integrazione del bilancio dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero. (1614)	15569
BELLAVISTA: Pagamento del contributo statale al Commissariato nazionale della g. i. (1817)	15562	GUADALUPI: Valorizzazione del porto di Brindisi. (1839)	15569
BOTTONELLI: Anticipo sulle competenze spettanti agli ufficiali e ai sottufficiali sfollati. (1727)	15562	GUADALUPI E LATORRE: Ripristino della pretura di Castellaneta. (1838)	15569
CALANDRONE ED ALTRI: Fermo di distributori del settimanale « Il Seme » durante un comizio tenuto a Siracusa il 21 gennaio 1950. (1823)	15563	LECCISO: Situazione degli amanuensi e dattilografi degli uffici giudiziari. (1611).	15570
CAPALOZZA: Dragaggio delle mine nell'Adriatico centro-settentrionale. (1812)	15563	LIZZADRI: Conversione in lire italiane di marchi tedeschi. (1387)	15570
CARCATERRA: Supplenze scolastiche riservate ai reduci, (837)	15564	LOZZA: Entità degli emolumenti goduti dagli insegnanti elementari delle scuole popolari. (1806)	15571
CARRON: Nomine di segretari comunali nei comuni della provincia di Udine. (1859)	15565	MANCINI: Sistemazione del personale dell'U. N. S. E. A. (1887)	15571
		MATTEI: Abolizione del Tribunale militare territoriale di Milano. (1764)	15571
		MONTICELLI: Istituzione di scuole elementari nel comune di Sassofortino (Grosseto). (1786)	15572
		NATTA: Esame di legislazione scolastica nei concorsi per direttori didattici. (1800)	15572
		PALAZZOLO: Riduzione della pressione fiscale sui vini. (1465)	15573
		PALLENZONA E BIASUTTI: Funzionamento dell' I. N. A. P. L. I. (219)	15573
		RESCIGNO: Crisi dell'industria dell'arte bianca in provincia di Salerno. (1848)	15574

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

	PAG.
ROBERTI E ALMIRANTE: Sistemazione del personale dell'U. N. S. E. A. (1870) . . .	15574
ROSELLI: Trattenuta sulla pensione alla vedova di guerra Barbaglia Maria. (1193).	15575
SAMMARTINO: Riparazione della Chiesa parrocchiale di Castelmauro (Campobasso). (1832)	15575
SAMMARTINO: Riparazione dell'edificio scolastico di Roccamandolfi (Campobasso). (1842)	15575
SANTI: Sistemazione del personale dello U. N. S. E. A. (1852).	15575
SEMERARO GABRIELE: Sostituzione del ponte girevole sul canale navigabile di Taranto. (1414)	15576
TARGETTI: Divieto di emissione di mandati di cattura o di arresto nei confronti di partigiani per l'attività svolta nella lotta contro il nazifascismo. (1766).	15576
TURCHI: Comunicazione degli elenchi relativi ai corsi per disoccupati. (1668).	15577
VIVIANI LUCIANA: Nomina degli idonei dei concorsi di gruppo B e C dell'amministrazione della giustizia (aiutanti di cancelleria) fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra. (1797).	15577
ZANFAGNINI: Costituzione e funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687. (1774).	15578

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere per quali motivi non è stato istituito il corso superiore delle scuole elementari della frazione Modali del comune di Pernocari (Catanzaro), che conta una popolazione scolastica di circa 100 alunni nel solo corso inferiore, e se intenda istituirlo ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che da quanto risulta a questo Ministero, dagli atti in proprio possesso, nell'anno scolastico 1947-1948 nella frazione di Moladi (e non Modali) del comune di Rombiolo (e non Pernocari, in quanto tale località risulta essere una frazione dello stesso comune di Rombiolo), esisteva un posto in organico con un numero di 66 alunni divisi nelle tre classi inferiori. Successivamente, nell'anno scolastico 1948-49 si ebbe l'aumento di un posto in organico con un numero di 72 alunni sempre divisi fra le tre classi inferiori.

« Ciò premesso, al fine di più precisi elementi circa l'attuale situazione scolastica della frazione Moladi, sono state chieste par-

ticolareggiate notizie al provveditore agli studi di Catanzaro.

« È peraltro opportuno considerare che la istituzione di nuove scuole elementari è subordinata alla assegnazione in bilancio dei fondi necessari ».

Il Ministro
GONELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere, in relazione alla notizia apparsa sulla stampa in data 6 gennaio, circa la prossima liquidazione delle polizze assicurative della guerra 1915-18, se tale liquidazione avverrà tenendo calcolo della svalutazione monetaria; e per sottolineare la necessità dettata in primo luogo da considerazioni morali, di non irridere il sacrificio dei combattenti con l'offensivo versamento di mille lire ».

RISPOSTA. — « La liquidazione delle polizze assicurative della guerra 1915-18 è già in corso sin dal 1° maggio 1947 da parte dell'Istituto nazionale assicurazioni, in forza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397.

« L'onere che grava sull'Erario in conseguenza del pagamento delle polizze — valutato attorno ai tre miliardi di lire — rappresenta il massimo sforzo che lo Stato può fare nelle attuali condizioni di bilancio: un maggiore aggravio in dipendenza di una rivalutazione non potrebbe essere sostenuto.

« Ma la questione va esaminata non solamente sotto l'aspetto del maggior onere che deriverebbe allo Stato dalla rivalutazione, ma anche per le conseguenze che la richiesta produrrebbe in altri campi.

« La rivalutazione infatti creerebbe un precedente nei confronti di tutti i possessori di titoli dello Stato, e non mancherebbe di avere gravissime ripercussioni sia nel settore assicurativo sia in quello di tutte le obbligazioni pecuniarie, pubbliche o private, con quali particolari conseguenze è facile immaginare.

« È da tener presente anche che un gran numero di polizze è già stato liquidato ed il pagamento è stato accettato dagli interessati, e che un considerevole numero di beneficiari, con elevato atto di patriottismo, ha spontaneamente offerto allo Stato le polizze o le ha convertite nel prestito della Ricostruzione, senza alcuna rivalutazione.

« È da tener presente anche che l'eventuale rivalutazione delle polizze potrebbe pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

vocare richieste da parte dei combattenti dell'ultima guerra per un trattamento analogo a quello dei reduci del precedente conflitto ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se è a conoscenza che il cittadino italiano Freddi Francesco da Luzzara (Reggio Emilia), prelevato senza motivo da agenti jugoslavi nel 1946 nel Territorio Libero di Trieste, giudicato e riconosciuto innocente, mentre con altri italiani otteneva di essere restituito alla Patria, nel settembre 1948 veniva separato dagli altri e relegato nelle carceri di Lubiana fino al giugno 1949, dopo di che si perdono le sue tracce; e quali passi intenda compiere verso il Governo jugoslavo ».

RISPOSTA. — « La sorte degli italiani deportati in Jugoslavia è sempre stata e continua ad essere oggetto della più viva cura da parte del Governo che non lascia nulla di intentato in loro favore. »

« Quanto al caso del signor Francesco Freddi, il suo nome era stato segnalato — fra quelli degli italiani deportati in Jugoslavia — alla Legazione d'Italia in Belgrado fin dal dicembre 1948. Soltanto nel giugno 1949 fu possibile avere dai nostri connazionali, rimpatriati dalla Jugoslavia in esecuzione del noto accordo italo-jugoslavo del 7 aprile 1948, la notizia che il Freddi era trattenuto nelle carceri di Lubiana in attesa del rimpatrio. Tale notizia è stata per ultimo confermata dai condonati italiani consegnatici dalle autorità jugoslave di frontiera il 1° novembre 1949.

« La liberazione del signor Freddi è stata nuovamente richiesta alla autorità jugoslava il 6 luglio 1949 unitamente ad altri 22 nominativi di cui si chiedeva il rimpatrio. Di tali nostri connazionali 13 sono rientrati in Italia l'8 ottobre e 7 il 1° novembre 1949. Si è ora in attesa che le autorità jugoslave consegnino i rimanenti tre connazionali tra i quali il Freddi. In tal senso la Legazione in Belgrado non cessa di rivolgere ferme e vive sollecitazioni a quelle autorità ».

Il Ministro
SFORZA.

ANGELUCCI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del commercio estero.* — « Per sapere se non ritengano necessario, ai fini del movimento turistico e della tutela dell'artigianato umbro, istituire ad Assisi o

a Perugia un ufficio doganale postale per la spedizione all'estero di pacchi inferiori al peso di chilogrammi 10.

« Poiché l'Umbria, per la sua ricchezza artistica e le sue bellezze naturali, attrae un numero rilevante di turisti stranieri i quali acquistano prodotti dell'artigianato locale, come oggetti in ferro e rame battuto, ceramiche, ricami, ecc. per spedirli ai propri paesi; la proibizione di spedizione di pacchi all'estero inferiori a chilogrammi 10 presso gli uffici postali ordinari, come da circolare n. 22 del 1° agosto 1948, parte terza, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, danneggia sensibilmente l'economia dell'artigianato locale ».

RISPOSTA. — « Per la parte di competenza di questo Ministero, si comunica che è in corso di attuazione un provvedimento che, con decorrenza dal prossimo 1° aprile, eleverà il limite di peso, per i pacchi postali diretti all'estero, a 20 chilogrammi, naturalmente per i paesi che accordano reciprocità di trattamento ».

Il Ministro
delle poste e telecomunicazioni.
SPATARO.

BARESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se ritenga di dover estendere agli agenti delle Ferrovie che subirono il trattamento di quiescenza, di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1940, n. 1596, il beneficio previsto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che riconosce un aumento di cinque anni di servizio utile ai fini della pensione agli agenti delle Ferrovie che chiedono volontariamente di essere collocati a riposo ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, modificato e prorogato dalla legge 12 luglio 1949, n. 386, riguardante il collocamento a riposo volontario dei dipendenti delle Amministrazioni statali, e non dei soli agenti ferroviari — decreto che aveva lo scopo di ridurre la consistenza del personale — era applicabile soltanto nei confronti degli statali il cui rapporto d'impiego sussisteva durante il periodo di validità delle disposizioni legislative accennate (1° maggio 1948-31 dicembre 1949).

« Conseguentemente queste, a parte il fatto che la loro efficacia è già scaduta col 31 dicembre 1949, non possono essere estese a favore degli agenti ferroviari da tanti anni esonerati, d'ufficio, ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1940, n. 1596, né si ravvisa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

l'opportunità di promuovere "un provvedimento del genere, per non creare un precedente che potrebbe essere invocato da altre categorie di pensionati, trovantisi in analoghe condizioni ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

BASILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se risponde a verità che nella Commissione tecnica per la riforma fondiaria, della quale fanno parte alcuni agricoltori, in un primo tempo non sono stati compresi rappresentanti dell'agricoltura meridionale ed insulare, e successivamente ne è stato nominato soltanto uno; e, nell'affermativa, se non ritenga opportuno e giusto dare una adeguata rappresentanza all'agricoltura meridionale ed insulare, la quale ha il diritto di poter dare il proprio contributo di esperienze e di proposte ad una legge che particolarmente interessa le regioni del Mezzogiorno e le Isole ».

RISPOSTA. — « Non pochi membri del Comitato consultivo per la riforma fondiaria sono meridionali o conoscitori dei problemi dell'agricoltura del Mezzogiorno anche per le funzioni svolte in città del Meridione.

« Fanno infatti parte dell'anzidetto Comitato il dottor Alessandro De Feo, il dottor Alfredo Metteo; l'ingegner Di Zonno, il dottor Attilio Parlagraeco; il dottor Mario Potenza; il professor Gioacchino Viggiani, professore di economia agraria a Bari; il professor Manlio Rossi Doria, professore nell'Università di Portici; il professor Nallo Mazzocchi Alemanni, già direttore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano; il professor Alessandro Brizi, che per lunghi anni ha insegnato all'Università di Portici.

« Anche fra gli altri componenti si trovano studiosi e profondi conoscitori dei problemi dell'agricoltura meridionale ».

Il Ministro
SEGNI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ridurre ad un anno la pratica notarile per le donne concorrenti al prossimo concorso di notaio, che abbiano, benché non militarizzate, prestato servizio nell'Amministrazione militare durante la guerra, e ciò in analogia a quanto il bando di concorso dispone per i concorrenti di sesso maschile ».

RISPOSTA. — « Si osserva che la pratica notarile richiesta per l'ammissione ai concorsi notarili è di due anni per i candidati di ambo i sessi (legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 5, n. 5) e che le abbreviazioni consentite a favore di determinate categorie di praticanti notai, i quali aspirano all'ammissione al notariato, non sono estensibili a coloro che in qualità di civili non militarizzati o assimilati, abbiano prestato servizio nell'Amministrazione militare durante l'ultimo conflitto.

« A chiarimento di quanto sopra si precisa che la suddetta pratica notarile di anni due, può essere abbreviata ad un anno o a sei mesi, soltanto nei casi contemplati dalle disposizioni appresso indicate: articolo 5, n. 5, capoverso 1°, legge succitata; articolo 1, decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579 e articolo 11, decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 314; articolo 3, legge 22 gennaio 1934, numero 64; articolo 1, regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580 e articolo 6, legge 21 gennaio 1943, n. 102 ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BELLAVISTA. — *Al Presidente del Consiglio.* — « Per sapere le ragioni per le quali non sia stata ancora pagata la somma di lire 300 milioni già stanziata dal Consiglio dei Ministri per soddisfare i vari creditori, tra cui in prima linea gli impiegati della G. I. ».

RISPOSTA. — « In proposito si comunica che il contributo straordinario di lire 300 milioni concesso dallo Stato al Commissariato nazionale della G. I. con legge 28 ottobre 1949, n. 272, risulta riscosso da quella organizzazione il 7 novembre successivo.

« Con detta somma, il Commissariato ha provveduto al reintegro del fondo di quiescenza — dal quale erano stati temporaneamente prelevati i fondi occorrenti per il pagamento degli stipendi agli impiegati — nonché all'estinzione di varie passività gravanti sull'amministrazione della G.I. ».

Il Sottosegretario di Stato
MARTINO.

BOTTONELLI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere se in relazione alla proposta di legge d'iniziativa parlamentare n. 382: « Trattamento economico dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina soggetti allo sfollamento, di cui al decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500 », e al parere favorevole della V Commissione (Difesa), espresso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

unanimemente in due ordini del giorno nelle sedute del 28 ottobre e 9 novembre 1949, coi quali si è riconosciuto un incontestabile stato di diritto alla liquidazione urgente dell'indennità di cui sopra — non ritengano opportuno disporre perché agli ufficiali e ai sottufficiali sfollati, nelle condizioni previste dalla legge di cui sopra, sia erogato un congruo anticipo sulle competenze di cui dovranno beneficiare, come segno del giusto conto in cui, finalmente, si tengono i servigi da loro resi per lungo tempo al Paese, e la loro attuale situazione di grave disagio economico e morale ».

RISPOSTA. — « La proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli (stampato n. 382), quale risulta modificata dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, è intesa a stabilire che il trattamento economico spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sfollati sia determinato tenendo conto dell'indennità militare nelle nuove misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, anziché dell'indennità militare nelle vecchie misure, come stabilito dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo.

« In merito a tale proposta di legge, la V Commissione permanente della Camera dei deputati, nella riunione del 28 ottobre 1949, ha approvato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione (Difesa), esaminata la proposta di legge n. 382, udita la relazione Spiazzi, convinta dell'incontestabile esistenza di uno stato di fatto e di diritto degli ufficiali e sottufficiali sfollati e della necessità di liquidare urgentemente le indennità militari in oggetto, unanimemente invita il Ministero della difesa a provvedere con fondi del suo bilancio, o eventualmente con altri mezzi, di intesa con il Ministro del tesoro, alla liquidazione di cui sopra e in attesa, delibera di mantenere all'ordine del giorno la proposta stessa ».

« Poiché, peraltro, come già accennato, la corresponsione al personale sfollato dell'indennità militare nelle vecchie misure è stabilita da un'esplicita disposizione legislativa (alla cui modifica tende appunto l'iniziativa parlamentare), è chiaro che — contrariamente a quanto affermato nel sopra riportato ordine del giorno — non esiste al presente alcuno « stato di diritto » alla percezione dell'indennità militare maggiorata e che il Governo non può corrispondere alcun « anticipo » agli interessati, in quanto tale anticipo non troverebbe fondamento in una norma di legge, non

essendosi ancora le due assemblee legislative pronunciate in via definitiva sulla proposta di legge in parola ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la difesa*

VACCARO.

CALANDRONE. — *Al Ministro dell'inter-*
no. — « Per sapere se sia a conoscenza dell'abuso di potere commesso dal commissario di pubblica sicurezza, Bianca, della questura di Siracusa, la sera del 21 gennaio 1950, in occasione del comizio tenuto in quella città dal senatore Girolamo Li Causi.

« Il commissario Bianca procedeva al fermo di alcuni distributori benevoli del settimanale *Il Seme*, pubblicato a Roma, e di copie di un opuscolo col resoconto stenografico di un discorso pronunciato al Senato dall'onorevole Li Causi.

« I distributori furono tratti in questura alcune ore e rilasciati soltanto per l'intervento dei dirigenti della Federazione comunista di Siracusa.

« Gli interroganti chiedono al Ministro di conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro il commissario Bianca ».

RISPOSTA. — « I distributori dell'opuscolo che riportava un discorso parlamentare del senatore Li Causi, e del giornale *Il Seme*, furono accompagnati in questura ai fini dell'identificazione — e non fermati — essendo essi, per quanto riguarda la distribuzione dell'opuscolo, incorsi nella contravvenzione prevista dall'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

« L'opuscolo rientrava nella categoria degli stampati, volantini, ecc., per la cui distribuzione e diffusione necessita l'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, prescritta dalla citata disposizione.

« L'operato del funzionario, che si è limitato all'osservanza della legge, non merita, quindi, alcuna censura ».

*Il Ministro
SCELBA.*

CAPALOZZA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, con la urgenza, la decisione e l'ampiezza dei mezzi imposta dalle circostanze, per il dragaggio delle mine nella zona dell'Adriatico centro-settentrionale, dopo le terrificanti sciagure dei motopescherecci *Clelia* ed *Anna* che hanno costato la vita a tanti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

lavoratori del mare e dopo che decine di mine vaganti sono state segnalate dalle capitalerie ».

RISPOSTA. — « Mediante un lavoro estremamente complesso, anche per la necessaria creazione di una speciale organizzazione e per l'approvvigionamento di speciali apparecchiature occorrenti per il dragaggio, la Marina militare ha provveduto sinora alla bonifica totale di 4020 miglia quadrate con unità dragamine, su 4540 miglia quadrate nel solo Alto e Medio Adriatico, ed alla bonifica di circa 700 chilometri quadrati di fondo marino controllati a vista dai palombari e sommozzatori.

« Attualmente, dopo tre anni e mezzo di duro e pericoloso lavoro, rimangono ancora da dragare in Alto Adriatico 520 miglia quadrate, 370 delle quali vanno sottoposte al dragaggio magnetico.

« Al fine di evitare, per quanto possibile, il ripetersi di sciagure, il dragaggio magnetico è stato intensificato al massimo e ben 12 delle 16 unità acquistate all'estero, che sono le uniche idonee a tale sistema di dragaggio, vengono impiegate nel solo Adriatico.

« È però da tener presente che il dragaggio magnetico, oltre a richiedere unità speciali dotate di particolari apparecchiature, richiede molto tempo in quanto, per bonificare una zona, l'unità dragamine deve ripassare sullo stesso punto per 15 volte, lanciando impulsi di corrente.

« Quanto alle mine vaganti (armi che si staccano dagli ormeggi per usura del cavo), la Marina militare, oltre a provvedere alla ricerca ed alla distruzione di esse con 32 unità adibite al dragaggio in Alto Adriatico, ha disposto che le dette mine siano ricercate e distrutte anche da tutte le altre unità similari che si trovino eventualmente nella zona.

« La Marina italiana ha anche in programma di effettuare entro il 1950, a lavoro ultimato, un ulteriore controllo di una vasta zona allo scopo di rintracciare eventuali mine ormeggiate a quote molto forti che, pur non costituendo pericolo per la navigazione, potrebbero essere di intralcio alle operazioni di pesca.

« Si comunica, infine, che non essendo tutte le operazioni di dragaggio in Adriatico di competenza della Marina italiana, in sede di Comitato internazionale di dragaggio (Ente cui sono devoluti la direzione ed il controllo) sono state e saranno fatte pressioni perché le nazioni interessate accelerino le operazioni di dragaggio loro spettanti.

« Si assicura che il problema è stato seriamente ed adeguatamente affrontato in tutta la sua ampiezza e che anche per il futuro sarà posto in essere ogni accorgimento, senza risparmio di mezzi, pur di giungere ad una soluzione integrale, ma, per riuscire in tale scopo, occorrerà anche che diano la loro collaborazione i motopescherecci attenendosi alle norme emanate, prima di tutto non attraversando o non pescando nelle zone dichiarate pericolose ed inoltre, lasciando sul fondo, con apposito segnale, le reti in caso di sospetto incoccio di mine, prescrizioni che, purtroppo, non sempre sono state osservate ».

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.

CARCATERRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, di fronte al sistema adottato da taluni Provveditorati, i quali riservano ai reduci solo l'eventuale 50 per cento dei posti destinati a supplenti, dopo l'assunzione di tutti gli abilitati, non creda di dover urgentemente intervenire chiarendo che, in ossequio alle disposizioni di legge, il 50 per cento dei posti da riservare ai reduci va calcolato sul totale dei posti disponibili per ciascuna materia, e non dopo l'assunzione di tutti gli abilitati ».

RISPOSTA. — « Premesso che la richiesta non si riferisce, evidentemente, alle scuole elementari bensì alle scuole medie perché nelle prime tutti gli aspiranti ad incarico sono abilitati in quanto il titolo finale dell'Istituto magistrale ha valore abilitante, si fa noto quanto segue.

« A norma dell'articolo 3 dell'ordinanza 20 aprile 1949, ai fini del conferimento delle supplenze e degli incarichi negli istituti medi, vanno formate due distinte graduatorie, una degli idonei ed abilitati e, l'altra, dei laureati.

« Il successivo articolo 14, quarto comma, stabilisce che « si procede a nomina di aspiranti inclusi nella graduatoria dei laureati solo quando gli aspiranti inclusi nella graduatoria degli idonei ed abilitati non siano sufficienti a coprire tutti i posti disponibili ». Nell'ambito di ciascuna delle predette graduatorie i reduci ed assimilati hanno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti, a norma del successivo articolo 16.

« Dall'erenziazione di tali disposizioni risulta evidente che è ad esse conforme il « sistema adottato da taluni provveditorati » e che, anzi, l'esatta applicazione delle disposizioni impartite comporta proprio l'adozione di quel sistema.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

« Praticamente, prima che si attinga alla graduatoria degli aspiranti laureati, occorre che sia esaurita quella degli idonei od abilitati, sempre rispettando, nell'ambito di ciascuna graduatoria, la riserva del 50 per cento dei posti a favore di reduci, combattenti e categorie assimilate.

« Il criterio adottato trova il suo fondamento giuridico nella considerazione che l'« abilitazione » soltanto dà titolo all'insegnamento e che solo in mancanza di aspiranti che di essa siano provvisti può attingersi, per assicurare il funzionamento delle classi, ai semplici laureati (basterà qui ricordare l'articolo 155 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che accorda al capo di istituto la facoltà di sostituire in qualsiasi momento i non abilitati con personale abilitato). E che ciò sia dettato nell'interesse stesso della scuola è tanto evidente quanto l'irrazionalità di un sistema diverso che lasciasse fuori della scuola personale abilitato, personale, cioè, fornito del prescritto titolo, per assumere chi ne sia sprovvisto.

« Vero è che negli anni scorsi si è derogato da tali fondamentali principi, ma lo si è fatto perché non si poteva ignorare la particolare situazione determinata dalla lunga sospensione dei concorsi-esami di Stato, a causa della guerra.

« Riaperti ed espletati i primi concorsi del dopo-guerra, nei quali, peraltro, sono stati accordati ai reduci nuovi benefici, quali l'abolizione delle prove scritte, la speciale graduatoria ad esaurimento e l'abbassamento del minimo della votazione complessiva richiesta, da 70 a 60/100, i criteri stabiliti per il conferimento delle supplenze e degli incarichi per il prossimo anno scolastico oltre ad essere conformi alle leggi in vigore sono pienamente rispondenti all'equità ed alle esigenze stesse della scuola.

« D'altra parte, va tenuto presente che con l'espletamento dei suddetti concorsi una nuova preferenza è venuta a determinarsi, agli effetti delle supplenze e degli incarichi, a favore dei reduci, in quanto a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, gli ex combattenti inclusi nella graduatoria speciale ad esaurimento hanno diritto di precedenza su ciascun altro aspirante.

« Sicché, tutto considerato, può sì avvenire che la riserva del 50 per cento in favore dei reduci resti inoperante, ma solo quando non vi siano reduci abilitati e vi sia invece esuberanza di personale abilitato non reduce. Ma questo è un caso limite, che, tuttavia, per

le ragioni anzidette non contrasta con le leggi in vigore. In pratica, è molto più frequente il caso che la percentuale venga largamente superata ».

Il Ministro
GONELLA.

CARRON. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali siano le ragioni per cui sono stati nominati d'autorità, nei comuni della provincia di Udine, dodici segretari comunali provenienti da provincie che hanno posti vacanti in tali ruoli, e ciò in contrasto con l'articolo 24 della legge 9 giugno 1947, n. 530, che prescrive il preventivo parere delle amministrazioni interessate ».

RISPOSTA. — « Per la provincia di Udine sono stati assegnati dieci segretari comunali di grado 8° e 7°, vincitori del recente concorso, provenienti da altre provincie (2 dalla provincia di Treviso, 1 da quella di Venezia, 2 da quella di Verona e 5 da quella di Vicenza); e ciò perché in dette provincie non vi sono sedi di grado corrispondente sprovviste di titolare, e quindi non vi è altra possibilità di conferire ai vincitori del concorso la titolarità di una sede, cui hanno diritto, se non assegnandoli in sedi vacanti di altre provincie.

« Per tale ragione essi sono stati destinati nell'unica provincia della stessa regione che aveva comuni sprovvisti di titolari, cioè, Udine.

« Sta al prefetto effettuare, nell'ambito della provincia, gli spostamenti che riterrà necessari, con l'osservanza dell'articolo 24 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ».

Il Ministro
SCELBA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti interda adottare per giungere finalmente alla soluzione del grave problema concernente l'industria calabrese « Il quarzo di Davoli » in considerazione che la tattica dilatoria adottata nelle varie riunioni degli industriali del vetro non ha consentito finora l'auspicato accordo diretto tra le parti interessate, mentre la Società quarzo e silice di Davoli è stata costretta a licenziare le maestranze, determinando vivo fermento nei centri di Davoli, Scverato e Satriano ».

RISPOSTA. — « La situazione della Società Davoli è ben presente a questo Ministero nei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

suoi aspetti tecnici e nei suoi riflessi sociali e costituisce oggetto di attento e continuo esame.

« Allo scopo di pervenire alla risoluzione della crisi attualmente verificatasi, su iniziativa di questo Ministero, è stata tenuta il 6 corrente, una nuova riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Società interessata e i delegati dell'Associazione del vetro.

« È noto, infatti, che alla base della questione vi è il problema del prezzo, ritenuto troppo elevato dalle industrie trasformatrici in relazione a quello della stessa materia prima importata dalla Francia e dall'Olanda.

« Nel corso della riunione di cui sopra è risultato che la differenza di prezzo tra il prodotto nazionale e quello estero, posto stabilimento Milano, è di circa lire 3000 la tonnellata.

« Sul prezzo praticato dalla Davoli (sul luogo di produzione lire 9200) incidono sensibilmente le spese di trasporto e, pertanto, questo Ministero, pienamente compreso della esigenza di non far cessare a tale azienda la propria attività, in data 4 corrente ha interessato personalmente il ministro dei trasporti perché esamini l'opportunità di concedere alla Davoli la riduzione del 40 per cento sui trasporti ferroviari.

« Da parte loro, gli industriali del vetro si sono dimostrati animati da buona volontà, dichiarandosi disposti a sopportare una parte della suddetta differenza di costo e hanno manifestato l'avviso che sarebbe oltremodo opportuno che anche la Società Davoli cercasse di contenere i propri prezzi entro limiti più accessibili.

« Questo Ministero desidera assicurare infine che continuerà a svolgere la propria opera di mediazione e di persuasione col preciso obiettivo di risolvere integralmente la questione e, al riguardo, insisterà ancora presso il ministro dei trasporti per l'accoglimento della richiesta di facilitazioni tariffarie ».

Il Ministro
TOGNI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se ritenga di provvedere urgentemente all'istituzione della carrozza diretta per Roma in partenza da Catanzaro Sala, allo scopo di evitare il gravissimo inconveniente che i viaggiatori, i quali affluiscono in tale stazione in gran numero dalla città capoluogo, non riescano a procurarsi un posto sulle carrozze di transito, già

affollatissime, provenienti da Reggio-Roccella e da Crotona, dopo avere servito circa cinquanta stazioni.

« Si fa presente che l'istituzione di tale nuova carrozza è possibile, dato il grande margine di prestazione offerto ancora dalla coppia notturna 84 e 87, mentre per il tratto Catanzaro Sala-Sant'Eufemia Lamezia si potrebbe provvedere mediante l'istituzione di una coppia di treni leggeri a vapore in coincidenza con la detta coppia, in modo che le carrozze dirette Catanzaro Sala-Roma; Crotona-Roma; Roccella-Roma vengono agganciate a tre diverse coppie di treni diretti notturni ».

RISPOSTA. — « La carrozza mista di prima e seconda classe in servizio diretto fra Catanzaro Sala e Roma verrà istituita il 14 maggio 1950 con l'attivazione del nuovo orario generale, che prevede notevoli miglioramenti anche alle comunicazioni della linea Reggio Calabria-Roma e viceversa.

« Non riesce possibile provvedere subito perché pur offrendo sufficiente margine di prestazione i treni 84 e 87 per il trasporto della carrozza, l'inserzione dei nuovi treni che si dovrebbero attivare in coincidenza tra Sant'Eufemia e Catanzaro, richiederebbe modificazioni di entità tale da rendere necessario il rinvio del provvedimento all'attivazione del nuovo orario ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere per quali motivi ancora, dopo molti anni e nonostante le ripetute sollecitazioni da parte degli interessati, non sia stato possibile definire la questione relativa al pagamento delle competenze dovute agli ingegneri liberi professionisti, che hanno prestato la loro opera per conto del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Calabria.

« Pur esistendo disposizioni ministeriali in base alle quali si sarebbe dovuto corrispondere il saldo all'approvazione dei progetti, redatti, e, precedentemente anche acconti, all'atto della presentazione e decorsi tre mesi da questa, i predetti professionisti non hanno percepito alcuna somma né per l'onorario, né per le spese anticipate.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti intenda adottare con la sollecitudine che il caso richiede, per la definitiva risoluzione dell'annosa questione, che ha determinato una viva agitazione negli in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

gegneri calabresi, non potendosi di certo ritenere che vi contribuisca il tardivo stanziamento della irrisoria somma di lire 800.000, di fronte a competenze maturate importanti decine di milioni ».

RISPOSTA. — « Si premette che al pagamento degli onorari spettanti ai liberi professionisti che hanno prestato la loro opera per conto del Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, non si è potuto provvedere integralmente per insufficienza di fondi sul competente capitolo di bilancio.

« Fino ad oggi il predetto Provveditorato ha potuto provvedere, in base agli accreditamenti che si sono disposti, a dare corso a 25 convenzioni, assorbendo l'intera somma accreditata di lire 2.500.000.

« I provvedimenti relativi sono attualmente in corso e dopo la loro registrazione alla Corte dei conti, si addiverrà alle relative liquidazioni.

« Ora si stanno già espletando le pratiche per la liquidazione delle rimanenti convenzioni già stipulate.

« E, invero, intendimento di questo Ministero di provvedere al più presto al pagamento degli onorari in parola. È ovvio, però, che a ciò potrà provvedersi non appena sarà dato di ottenere una adeguata integrazione degli stanziamenti di bilancio. A questo scopo questo Ministero ha in corso trattative per reperire i fondi relativi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se e quando la Cassa depositi e prestiti intende accogliere la domanda di mutuo di lire 10.000.000, presentata sin dal 1947 dal comune di Marrone del Sannio (Campobasso) per provvedere alla costruzione dell'edificio scolastico, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 26 gennaio 1950 ».

RISPOSTA. — « Nessuna domanda, intesa ad ottenere un mutuo di 10 milioni di lire per provvedere alla costruzione dell'edificio scolastico, è pervenuta a tutt'oggi dal comune di Marrone del Sannio alla Cassa depositi e prestiti, né alcuna comunicazione è stata fatta alla Cassa stessa, da parte del Ministero dei lavori pubblici ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

CREMASCHI CARLO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno soprassedere alla chiamata alle armi dei giovani appartenenti alla classe 1923, in attesa che il Parlamento deliberi sulla proposta di legge in merito a questo specifico argomento, proposta di legge all'esame della V Commissione della Camera ».

RISPOSTA. — « Alle chiamate alle armi delle classi 1923, 1924, 1925, che ebbero luogo in guerra ed in pace a partire dall'anno 1942, rispose la quasi totalità dei giovani appartenenti a dette classi. Nessun problema, quindi, allo stato delle cose, esiste nei riguardi della più gran parte dei giovani di dette classi, i quali hanno già compiuti i loro obblighi militari per periodi più o meno lunghi ma, comunque, sempre superiore a 12 mesi.

« Con la chiamata alle armi del 9-21 gennaio 1950, coi giovani del 3° scaglione del 1928, sono tenuti a rispondere, per regolarizzare la loro posizione militare, i pochi laureati ed universitari delle citate classi 1923, 1924, 1925, già ammessi al ritardo e tuttora nella posizione di congedo illimitato provvisorio a norma degli articoli 113 e 114 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

« Ora, mentre per i giovani delle classi 1924 e 1925 nulla si oppone alla concessione di un nuovo rinvio — sempre che giustificato da ragioni di studio — in quanto essi non hanno ancora compiuto il 26° anno di età, non altrettanto può dirsi per i giovani della classe 1923, i quali, avendo superato detta età, debbono assolvere i loro obblighi militari.

« Tuttavia, tenuto conto degli eccezionali eventi intercorsi, che hanno potuto per talune categorie di giovani determinare ritardi nel completamento degli studi per circostanze ad essi non imputabili, nell'intento di eliminare ogni ulteriore motivo di preoccupazione da parte dei giovani e delle loro famiglie per un loro eventuale avviamento alle armi, è stato disposto, in analogia a quanto stabilito dagli accennati articoli 113 e 114, che la chiamata di detti giovani della classe 1923 venga sospesa ed eccezionalmente rimandata alla chiamata del 2° scaglione della classe 1929 (settembre 1950) purché gli interessati dimostrino di dover ancora attendere agli studi per ultimare esami o per conseguire la laurea ».

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.

CUTTITTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se sia vera la notizia riportata da alcuni giornali, da cui risulterebbe...

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

rebbe che al signor Sestini Umberto di Arnoldo, residente a Campi Bisenzio, escarcerato dopo 46 anni di ergastolo ingiustamente sofferto perché riconosciuto innocente, sia stata fatta intimazione giudiziaria di pagare all'ufficio di Firenze la somma di lire 15.504,40 quale importo spese del di lui mantenimento in carcere. In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno disporre, anche con provvedimento di carattere eccezionale, che sia evitata la riscossione di cui sopra e, qualora essa sia stata di già eseguita, disporre il rimborso della somma in questione. Chiede, altresì, di conoscere se l'onorevole Ministro intenda, oppure no, fare svolgere regolare procedimento giudiziario atto a restituire al Sestini, vittima di un fatale errore, la sua qualifica di onest'uomo mediante la di lui provata innocenza, risultando che lo stesso è stato escarcerato con provvedimento di grazia. Chiede, infine, di conoscere se l'onorevole Ministro intenda, oppure no, farsi promotore di una legge che sancisca il principio del risarcimento dei danni morali e finanziari cui hanno sacrosanto diritto i cittadini che, come nel caso in questione, risultino condannati ingiustamente ».

RISPOSTA. — « Circa il decreto presidenziale 18 ottobre 1948, relativo alla concessione della grazia a Sestini Umberto si precisano le seguenti circostanze di fatto, dalle quali si può desumere che i motivi che ispirarono il provvedimento di clemenza furono ben diversi da quello di un preteso errore giudiziario.

« Sestini Umberto, nato il 25 gennaio 1878, venne condannato all'ergastolo con sentenza 9 giugno 1910 della Corte di assise di Firenze per omicidio qualificato per solo impulso di brutale malvagità (articoli 364 e 366, n. 3 del Codice penale del 1889).

« Il suddetto il 10 giugno 1902, in Brazzi, dopo aver compiuto dei giri su di una giostra, non volle pagare nonostante le proteste del proprietario.

« Nella questione intervenne tal Cianchi Emanuele, il quale, con brona maniere e nella qualità di cointeressato ag'i introiti, pregò il Sestini di pagare. Costui, dispiaciuto di tale intromissione estratto un coltello tentò di colpire il Cianchi, che, a quella vista, si dette alla fuga, ma, raggiunto, venne ferito alle spalle. Caduto a terra, scongiurò il suo aggressore di salvargli la vita perché aveva due figli da mantenere, ma l'altro gli fu sopra co'pendolo al petto con il coltello, e, siccome questo non era penetrato interamente, lo spinse ancora per conficcarlo fino al manico.

« I fatti così come sopra descritti risultano dalla requisitoria del procuratore generale e dalla sentenza della Corte di assise di Firenze, che fondarono il loro convincimento sulle concordi deposizioni di molti testi presenti al fatto.

« Nelle sue numerose domande di grazia, il condannato mai ebbe a proclamarsi innocente. Anzi, in una istanza del 15 novembre 1933, si dichiarò « sinceramente pentito del grave fallo commesso ».

« Il 30 aprile 1944 venne illegalmente liberato per ordine della Questura di Padova della repubblica sociale, e quindi riarrestato il 4 luglio 1948.

« Le istanze di grazia presentate in passato, anteriormente a quest'ultima data, furono sempre rigettate in considerazione della eccezionale gravità del fatto, dei cattivi precedenti penali del Sestini (già condannato a lievi pene per furto nel 1878 e nel 1898, ed una terza volta con sentenza 9 aprile 1910 dalla Corte di assise di Firenze ad anni 8 di reclusione ed anni 10 d'interdizione di soggiorno per tentato furto qualificato), del negato perdono delle parti offese, delle sfavorevoli informazioni delle autorità di polizia e del parere contrario del procuratore generale.

« Successivamente, in seguito a nuova istruttoria, con decreto presidenziale del 18 ottobre 1948, venne concessa al Sestini la commutazione dell'ergastolo nella pena detentiva espiaata; in considerazione del perdono delle parti offese, del lungo periodo di espiazione, della tarda età, della buona condotta tenuta sia in carcere che durante il periodo di oltre tre anni di illegale liberazione, della buona impressione che avrebbe prodotto un atto di clemenza, e dei pareri favorevoli del prefetto e del procuratore generale.

« Quanto al pagamento delle spese di mantenimento in carcere si fa presente che esse, trattandosi di obbligazione civile verso l'Erario dello Stato, non possono formare oggetto di un provvedimento di clemenza.

« Allo stato attuale della legislazione esiste soltanto l'istituto della riparazione pecuniaria, di cui all'articolo 571 del Codice di procedura penale, in favore dei prosciolti in seguito ad annullamento della sentenza di condanna, mentre la regolamentazione (prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione) delle condizioni e dei modi per la riparazione degli errori giudiziari sarà effettuata con la riforma dei Codici in corso ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

FRANCESCHINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — « Per conoscere se, a tenore dell'ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo e successivamente votato dalla Camera il 25 ottobre 1949, abbiamo di comune accordo:

a) stabilito con opportune misure il reintegro di parte almeno della somma falciata al bilancio delle relazioni culturali con l'estero per il corrente anno;

b) predisposto un più adeguato e consapevole programma di finanziamento, sul medesimo capitolo, per il prossimo bilancio 1950 ormai in corso di compilazione ».

RISPOSTA. — « La spesa complessiva sul bilancio delle relazioni culturali, autorizzata in lire 742.250.000, in luogo degli 877.500.000 richiesti costituisce una necessaria limitazione, non già una falciatura, apportata per la necessità di lasciare un congruo margine per sopperire ad eventuali maggiori esigenze che si possono presentare nel corso dell'esercizio. La riduzione stessa, quindi, è da intendersi più che altro non come un'effettiva riduzione del programma scolastico-culturale all'estero, ma come una necessaria cautela, maggiormente giustificabile con l'esperienza del passato, che ha dimostrato l'opportunità di lasciare nelle previsioni di spesa, per le attività di qualsiasi genere da svolgersi all'estero, prudenziali margini sui corrispondenti stanziamenti al fine di evitare un improvviso arresto nei pagamenti o rimesse di valuta.

« Peraltro, verso la fine dell'esercizio, quando ormai il grosso delle spese sarà già stato coperto, e non siano intervenuti maggiori oneri per effetto delle operazioni di conversione in valuta, potrà essere presa in esame l'opportunità di qualche ritocco — necessariamente di non molta rilevanza — al programma delle attività culturali all'estero al fine di includervi eventuali attività suppletive che si dimostrino essenziali, sempre, beninteso, nel limite del margine dello stanziamento disponibile.

« E da porre, altresì, in evidenza che lo sforzo finanziario che il Tesoro ha consentito per le attività culturali rappresenta il massimo che può sostenere il bilancio e il Portafoglio nelle attuali contingenze, quando urgente, vitali e impellenti, altre molteplici esigenze in ogni campo, cui purtroppo è giocoforza destinare mezzi finanziari alquanto più modesti del necessario ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

AVANZINI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere in quale conto abbiano tenuto i voti ripetutamente espressi da Enti, Associazioni ed Organizzazioni economiche, commerciali e sindacali, dalla Giunta comunale e dalla Deputazione provinciale di Brindisi, perché il porto di quella città — sempre e per ogni aspetto il migliore della penisola italiana — diverga — nell'auspicata e annunciata ripresa di traffico mercantile e nell'occasione di trattati di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Albania — il porto « primario » per il transito ed il traffico con quel Paese ».

RISPOSTA. — « La questione del porto di Brindisi e della sua funzione nel traffico italo-albanese ha sempre formato oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero degli affari esteri, ma è necessariamente connessa con la possibilità di stipulare un accordo commerciale con l'Albania.

« Al riguardo, non appena riapertasi la nostra Legazione in Tirana, sono state impartite istruzioni a quel Ministro onde ottenere notizie relative alle esportazioni, alle effettive possibilità di produzione e ai mezzi di pagamento albanesi.

« I dati raccolti sono stati trasmessi ai Ministeri del commercio estero, dell'industria e del tesoro e sono attualmente allo studio; si deve però osservare come, anche in seno di riunione interministeriale, sia stato sottolineato il fatto che la situazione albanese, sia politica che economica, appare ancora troppo fluida e instabile perché sia possibile pensare ad una imminente stipulazione di un accordo commerciale ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

GUADALUPI E LATORRE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno — in vista della annunciata riforma giudiziaria — accogliere i voti ripetutamente espressi dalla cittadinanza del comune di Castellaneta per il ripristino in quel mandamento della pretura, considerando fondatissimi tutti i diversi motivi che ne suffragano la giustezza della richiesta ».

RISPOSTA. — « Si informa che la pratica relativa al ripristino della sede della pretura nel comune di Castellaneta è stata istruita e sarà esaminata in occasione della riforma delle circoscrizioni ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

LECCISO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed urgente dare uno stato giuridico alla benemerita categoria degli amanuensi o dattilografi assunti negli uffici giudiziari per i lavori di dattilografia e copie straordinarie in virtù del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, di fatto adibiti a funzioni di ordine nei servizi di cancelleria, e tuttora retribuiti con indennità prelevate dai proventi di cancelleria.

« L'interrogante fa rilevare che i predetti amanuensi potrebbero essere inquadrati in un ruolo transitorio, e successivamente nello istituendo gruppo C delle cancellerie ».

RISPOSTA. — « Si osserva che gli amanuensi e dattilografi che prestano la loro opera negli uffici giudiziari, sono persone estranee all'Amministrazione, scelte dai capi delle cancellerie e segreterie, senza che siano richiesti particolari requisiti e, compensate con una quota dei proventi di cancelleria secondo il disposto dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

« Il Ministero di grazia e giustizia non ha competenza sulla scelta dei dattilografi e degli amanuensi perché sono persone di esclusiva fiducia dei capi delle cancellerie e segreterie, i quali si avvalgono delle prestazioni di detto personale, per lavori di copiatura, sotto la loro personale responsabilità. L'assunzione non è stabile ma è disposta a seconda delle necessità, anche momentanee dei singoli uffici, esclusivamente per lavori di copia.

« Pertanto non si ritiene che si possa dare uno stato giuridico agli amanuensi e dattilografi di cui è parola, sia pure attraverso l'inquadramento in un ruolo transitorio.

« Inoltre si deve pure far presente che il gruppo C del personale delle cancellerie, con decreto legislativo 24 dicembre 1949, n. 983, è stato soppresso ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

LIZZADRI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere il pensiero del ministro stesso circa la richiesta avanzatagli dalla Camera confederale del lavoro di Gorizia il giorno 29 agosto (con lettera numero 15584 Tm) in merito alla non avvenuta conversione in lire italiane di marchi tedeschi che, per ordinanza dell'A.M.G. (agosto 1945), ne venne reso obbligatorio il deposito presso la sede goriziana della Banca d'Italia.

« Si osserva che i depositanti che ancora attendono di entrare in possesso delle somme

versate sono lavoratori ed ex prigionieri di guerra, oggi in maggioranza privi di occupazione, epperò in stato di necessità ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che la lettera 20 agosto 1949, n. 15584 della Camera del lavoro di Gorizia non risulta pervenuta.

« In merito si dichiara che il Consolato generale in Francoforte è ripetutamente intervenuto presso le competenti autorità alleate di occupazione in Germania per ottenere la conversione in Deutsche Mark delle somme in reichsmark di proprietà statale italiana, tra le quali vennero fatte figurare, per ovvie ragioni di opportunità, anche le somme inviate tramite questo ministero dall'ufficio italiano dei cambi per un ammontare di reichsmark 2.411.809,71.

« Analoghi passi vennero a suo tempo compiuti dall'Ambasciata in Washington presso quel Dipartimento di Stato.

« In linea di massima il punto di vista delle autorità di occupazione in materia era di effettuare una distinzione tra le somme depositate per la conversione e considerate come provenienti da « percezioni consolari » e le somme in possesso delle Rappresentanze estere in Germania a qualsiasi altro titolo.

« Per le prime, le autorità alleate si erano dichiarate favorevoli ad ammettere la conversione in base a un tasso di cambio che sarebbe stato successivamente stabilito. Per le seconde, le predette autorità tendevano a rinviare la soluzione della questione, in quanto desideravano stabilire se la conversione avrebbe dovuto avvenire a carico delle autorità stesse di occupazione oppure a carico del futuro Governo tedesco.

« Secondo quanto comunicato dal Consolato generale in Francoforte con telexpresso n. 21673/3275 del 13 ottobre 1949, è stata finora ottenuta la conversione, per quanto riguarda la somma a suo tempo depositata per conto dell'Ufficio italiano cambi, di reichsmark 137.734,09 in deutsche mark 8.264,04 in base al tasso di conversione del 6 per cento.

« Detta somma si trova ora depositata in un conto speciale intestato al Consolato generale. Presso la « Hessische Bank » vi è ancora un 0,5 per cento di credito in deutsche mark bloccato che verrà liquidato in titoli di Stato.

« La differenza di reichsmark 2.274.075,62 si trova depositata in parte presso la « Landeszentralbank » di Francoforte in un conto intestato al predetto Consolato generale per reichsmark 2.143.757,62 ed in parte in altro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

conto, pure intestato al Consolato generale, a Berlino per reichmarck 130.318.

« Sulla conversione della somma di reichmarck 2.143.757,62 i competenti organi finanziari tripartiti della Germania occidentale hanno fatto riserva di far conoscere in seguito l'eventuale possibilità di conversione. Prevale attualmente la tendenza a considerare la somma stessa non come costituita « post surrender » ma come costituita invece « ante surrender » (cioè si tende a rinviare la questione, come detto sopra, a quando sarà stato deciso se la conversione debba avvenire a carico del Governq tedesco).

« Trattamento diverso è da ritenere avrà nel cambio la somma di Berlino per la cui conversione sono già in corso le pratiche necessarie ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quale è l'entità degli emolumenti goduti dagli insegnanti elementari incaricati dell'insegnamento nelle scuole popolari ».

RISPOSTA. — « La legge istitutiva della scuola popolare, 17 dicembre 1947, n. 1599, all'articolo 4 penultimo comma stabilisce che il compenso mensile agli insegnanti è ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio iniziale e dell'indennità di carovita del grado XII (o del grado XI per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnino nei corsi di cui alla lettera e) dell'articolo 2).

« Pertanto, per conoscere l'entità degli emolumenti goduti dagli insegnanti incaricati nelle scuole popolari, è necessario tener presente i seguenti elementi:

1°) lo stipendio iniziale, del grado XII (o XI per gli insegnanti provvisti di laurea, incaricati nei corsi di tipo C);

2°) il numero delle ore settimanali di lezione che per l'articolo 5 comma primo può variare da 10 a 15 (nel corrente anno scolastico il comitato centrale ha creduto opportuno fissare che le ore settimanali fossero 10 per tutti i corsi);

3°) l'importo della indennità di carovita spettante per legge all'insegnante secondo la composizione del proprio nucleo familiare e secondo la sede di servizio.

« Inoltre alla fine del corso viene corrisposto un premio di lire 10.000 agli insegnanti che abbiano prestato regolare servizio per tutta la durata del corso stesso, abbiano otte-

nuto dal punto di vista del numero dei promossi un rendimento sicuro ed abbiano meritato almeno la qualifica di « distinto ». Quando tali condizioni non si realizzano, il detto premio dovrà essere ridotto tenendo conto dei risultati conseguiti ».

Il Ministro
GONELLA.

MANCINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore del personale e dei funzionari dell'U.N.S.E.A., che, dopo dieci anni di lavoro, rischiano di essere licenziati immediatamente senza prospettiva di nuova sistemazione ».

RISPOSTA. — « La questione del personale dipendente dall'U.N.S.E.A. formerà oggetto di un disegno di legge che sarà sottoposto, d'intesa con i Ministeri interessati, all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

« È allo studio la possibilità di utilizzare una aliquota dell'anzidetto personale per le esigenze degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Un'altra aliquota del personale dell'U.N.S.E.A. potrebbe essere messa a disposizione di Amministrazioni statali che ne facessero richiesta.

« Per il personale che non potesse essere come sopra utilizzato verrebbe previsto un particolare trattamento di liquidazione ».

Il Ministro
SEGNI.

MATTEI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se risponde a verità la notizia che sia allo studio un provvedimento di legge tendente ad abolire il tribunale militare territoriale di Milano, e se sia stato tenuto nel debito conto il danno che tale decisione comporterebbe per la capitale lombarda, come pure per molte categorie di benemeriti professionisti e cittadini ».

RISPOSTA. — « La soppressione del tribunale militare di Milano è prevista da un disegno di legge relativo alla soppressione di quattro tribunali militari, disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 dicembre 1949, che sarà quanto prima presentato al Parlamento.

« Circa le ragioni che hanno indotto a proporre il provvedimento, si comunica quanto segue.

« Il numero dei tribunali militari territoriali, previsto dall'articolo 7 del regio de

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

creto 9 settembre 1941, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare e dalle successive modificazioni, è di dodici.

« Detto numero, fissato in relazione alle esigenze militari del tempo di guerra e degli anni successivi alla cessazione del conflitto, si ravvisa ora esuberante rispetto alle necessità attuali delle Forze armate.

« Infatti:

a) dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica i tribunali militari sono competenti in tempo di pace a conoscere solamente dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate e perciò stesso la sfera di giurisdizione dei tribunali in parola è ridotta in confronto a quella ad essi precedentemente attribuita;

b) il numero degli appartenenti alle Forze armate, che, come detto nella lettera precedente, sono i soli sottoposti alla giurisdizione militare in tempo di pace, ha subito per le limitazioni derivanti dal Trattato di pace, una notevole contrazione, con conseguente diminuzione di numero delle denunce ai tribunali militari.

« La riduzione dei tribunali militari renderà inoltre possibile una migliore e più proficua utilizzazione del personale della giustizia militare.

« Circa il criterio seguito nella nuova ripartizione territoriale giudiziaria militare è ovvio che si è dovuto tener conto soprattutto della relativa popolazione militare ed in proposito, per quanto riguarda in particolare Milano, si fa presente che anche nella analoga riforma del 1931 fu prevista ed attuata la soppressione del tribunale militare di quella città, in considerazione delle scarse esigenze militari che, in tempo di pace, presenta il territorio della Lombardia ».

Il Sottosegretario di Stato

VACCARO

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sia vero che nella scuola elementare di Sassofortino (Grosseto) vi sono 190 alunni con quattro insegnanti i quali hanno circa 50 alunni per classe ciascuno, e se sia vero che l'insegnamento è limitato a sole due ore al giorno. Per sapere, altresì, se non ritenga necessario inviare almeno altri due insegnanti per ovviare al grave lamentato inconveniente ».

RISPOSTA. — « Si comunica che in merito alla attuale situazione scolastica del comune di Sassofortino sono state chieste particolareg-

giate notizie al Provveditore agli studi di Grosseto: ciò in ordine ad ogni eventuale favorevole decisione, che, sulla base delle informazioni che perverranno, si avrà modo di adottare, in relazione alle norme vigenti e alle presenti disponibilità di bilancio ».

Il Ministro

GONELLA.

NATTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritiene opportuno specificare i criteri in base ai quali verrà assegnato il quesito di legislazione scolastica ai candidati del prossimo concorso per direttori didattici. Infatti gli articoli del testo unico sull'istruzione elementare e del Regolamento generale hanno subito tali e tante modifiche da rendere ardua la preparazione in merito ed incerti anche quei candidati che tentino faticosamente di rendersi padroni della materia ».

RISPOSTA. — « Il rilievo in ordine alle notevoli modificazioni subite dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare e del relativo Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, risponde a una evidente realtà, così come non può non riconoscersi giusta l'osservazione che la preparazione alle prove d'esame di legislazione scolastica per i prossimi concorsi a posti di direttore didattico è resa alquanto difficoltosa, appunto dalle molte variazioni che i citati testo unico e Regolamento generale hanno avuto finora.

« Questo Ministero, però, non può, specificare i criteri in base ai quali verrà assegnato il quesito di legislazione scolastica ai candidati dei concorsi anzidetti, perché qualunque dichiarazione di criteri a questo proposito sarebbe una illegittima invadenza della competenza delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

« Nello svolgimento di qualsiasi concorso per esami a posti dell'Amministrazione dello Stato spetta unicamente alle Commissioni giudicatrici la scelta dei tempi per le prove scritte, quando tali prove rientrano nel programma degli esami di concorso (articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, confermato dall'articolo 54 del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297).

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di direttore didattico, ora in atto, le quali saranno costituite da persone esperte e specializzate, nella scelta dei temi per le pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

ve scritte, e quindi anche di quello di legislazione scolastica, certo si atterranno al criterio, che d'altronde è di ordine generale, di proporre temi di non eccessiva difficoltà, tali da poter essere svolti da qualsiasi candidato, che abbia compiuto coscienziosamente una preparazione normale ».

Il Ministro
GONELLA.

PALAZZOLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se nel progetto di riordinamento delle finanze comunali non ritenga di apportare una notevole riduzione alle tariffe dei tributi che riguardano i vini, considerato che quelle vigenti aggravano notevolmente la grave crisi che affligge la viticoltura nazionale ».

Risposta. — « La richiesta circa gli effetti delle disposizioni proposte per l'adeguamento dell'imposta di consumo sul vino al nuovo livello monetario, si riconnette all'esame del disegno di legge in materia di finanza locale presentato al Senato della Repubblica il 15 novembre 1949. Come è noto detto schema di provvedimento sarà discusso dalle due Camere, previo esame da parte delle rispettive Commissioni permanenti, sicché si avrà modo di rappresentare in detta sede ogni considerazione relativa alla portata delle norme proposte.

« In ordine a quanto particolarmente richiesto sulla maggiorazione dell'imposta predetta giova tener presente che, secondo il sistema regolato dal testo unico per la finanza locale del 1931, molti generi erano soggetti all'imposta di consumo in base ad una tariffa specifica per unità di misura (ettolitro, bottiglia, capo di bestiame, quintale, ecc.).

« È noto che l'applicazione delle tariffe specifiche ben si addice ai periodi di assetto economico in cui i prezzi sono caratterizzati da una scarsa variabilità. Intervenute in seguito le grandi oscillazioni dei prezzi nel periodo bellico e post-bellico fu ritenuto opportuno abbandonare per alcuni generi la tariffa specifica ed istituire la tassazione *ad valorem*, che assicura la stabilità all'incidenza effettiva del tributo.

« Tale innovazione, attuata nel 1945, non fu però estesa ad alcune voci (fra le quali il vino) che, per motivi tecnici ben determinati, mal si prestano alla tassazione in base al valore: ecco sorgere da tale situazione la necessità di ristabilire, sia pure in parte, con l'avvicinamento delle tariffe al mutato livello monetario, l'equilibrio primitivo dell'imposizione.

« A tale necessità si ispira la proposta, contenuta nel disegno di legge citato, di elevare a lire 1500 la tariffa massima di lire 50 per ettolitro, fissata nel 1931, reintroducendo la discriminazioni per classi di comuni, allora prevista, e unificando il trattamento dei vini fini e dei vini comuni per ovviare ai molteplici e gravi inconvenienti fiscali ed economici che attualmente si verificano.

« Giovà, però, far rilevare che in concreto le esigenze di carattere tributario sopra accennate sono state temperate dalla considerazione della particolare situazione del settore vinicolo e dell'importanza che questo riveste per l'economia nazionale.

« È anche da tener presente che il livello massimo dell'imposta di consumo sul vino attualmente vigente (lire 800 per ettolitro) viene di fatto superato dalla generalità dei comuni, autorizzati dalla commissione centrale per la finanza locale ad applicare tariffe superiori al fine di conseguire il pareggio del bilancio. In molti casi, pertanto, l'aumento proposto col disegno di legge in parola assorbirà le supercontribuzioni già in atto e non determinerà un aggravio effettivo nell'imposizione globale. Né è da escludere l'ipotesi che il complesso dei provvedimenti proposti per l'assestamento delle finanze locali arrechi un sensibile beneficio alla situazione di bilancio dei comuni, causando minori necessità di ricorso alle sovrimposizioni sui consumi e dando luogo in ultima analisi ad una diminuzione del carico complessivo gravante i consumatori.

« È quindi da ritenere che le norme in parola, anziché provocare un appesantimento della situazione del mercato vinicolo, rappresentino un elemento favorevole alla ripresa del particolare settore, la cui normalizzazione peraltro è connessa anche e soprattutto a fattori estranei al fatto tributario.

« Comunque, si ripete, sulle proposte governative dovranno decidere le Commissioni e le Assemblee delle due Camere ».

Il Ministro
VANONI.

PALLENZONA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la pubblica istruzione e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali intenti muovono il Governo circa il funzionamento in avvenire dell'I.N.A.P.L.I., tenuto conto della coesistenza (alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione) di un organo avente finalità simili, cioè il Consorzio obbligatorio per l'istruzione tecnica ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

RISPOSTA. — « Il problema degli enti che debbono provvedere allo sviluppo della istruzione professionale, mediante l'attuazione di corsi, e della loro vigilanza e coordinamento, si presenta ancora assai complesso ed i suoi termini dipenderanno, altresì, dall'applicazione che verrà data all'articolo 117 della Costituzione ».

« I Ministeri interessati hanno già iniziato ognuno per suo conto l'esame dei vari aspetti di tale problema, con riserva di conseguire in seguito una soluzione opportunamente concordata fra di loro ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se sono a conoscenza della grave crisi in cui si dibatte l'industria dell'arte bianca in provincia di Salerno, ed in particolare nell'importante centro di Nocera Inferiore, crisi dovuta precipuamente agli esagerati accertamenti fiscali, alla concorrenza delle similari industrie del Nord che, fornite di impianti moderni, possono praticare per i loro prodotti prezzi inferiori a quelli che per le industrie meridionali rappresentano il puro costo, e taluni eccessivi oneri del patto collettivo vigente; e per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, per impedire la minacciata graduale chiusura di molini e pastifici in detto centro, produttrice di disagio e fermento fra i numerosi lavoratori ».

RISPOSTA. — « La critica situazione in cui attualmente versa l'industria dell'arte bianca in provincia di Salerno ed in particolare nel comune di Nocera Inferiore, è da attribuirsi, innanzitutto, all'esistenza nel territorio nazionale di un eccessivo numero di impianti molitori e di pastificazione, la cui capacità produttiva è notevolmente superiore al fabbisogno del Paese ».

« Di conseguenza, gli industriali di tale settore, nell'intento di ridurre i costi di produzione e conseguentemente anche i prezzi di vendita per il successivo accaparramento dei mercati, spingono al massimo la loro produzione ».

« D'altra parte esistendo ormai completa libertà per la costruzione di nuovi impianti molitori e di pastificazione e libera circolazione dei relativi prodotti, questo Ministero non può, in alcun modo, intervenire per vietare alle industrie settentrionali di vendere

le loro merci nelle località che le stesse ritengono vantaggiose e che infine costituiscono anche un vantaggio per i consumatori, dato il prezzo ».

« È ancora da tener presente che la zona di Salerno si trova, in ogni caso, svantaggiata per la sua scarsa produzione cerealicola rispetto a zone settentrionali, come ad esempio, quella della pianura padana, che rappresentano le classiche zone di tali produzioni ».

« Né infine la situazione di squilibrio attualmente esistente tra le industrie molitorie del settentrione e quelle similari del meridione, è da attribuire all'opera del Governo dato che per il rimodernamento degli impianti di tali aziende, non vi è stata, né vi è, alcuna possibilità di manovra dell'E.R.P. trattandosi di aziende che impiegano macchinari prodotti e producibili in Italia ».

« È ancora da rilevare che, data la politica di particolare favore creditizio per le industrie meridionali, fra le quali ovviamente sono comprese quelle cui si fa riferimento, le stesse si sono avvantaggiate o si possono avvantaggiare di determinati benefici non concessi alle industrie dell'Italia centrale e settentrionale ».

*Il Ministro dell'industria
e commercio*
TOGNI.

ROBERTI E ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere come intende sistemare il personale dipendente dall'Unsea (circa 6000, quasi tutti ex combattenti) del quale si minaccia il licenziamento a seguito della prevista prossima soppressione dell'Ente ».

RISPOSTA. — « La questione del personale dipendente dall'Unsea formerà oggetto di un disegno di legge che sarà sottoposto, d'intesa con i Ministeri interessati, all'approvazione del Consiglio dei Ministri ».

« È allo studio la possibilità di utilizzare una aliquota dell'anzidetto personale per le esigenze degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

« Un'altra aliquota del personale dell'Unsea potrebbe essere messa a disposizione di Amministrazioni statali che ne facessero richiesta ».

« Per il personale che non potesse essere come sopra utilizzato verrebbe previsto un particolare trattamento di liquidazione ».

Il Ministro
SEGNI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

ROSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga necessario provvedere legislativamente, al fine di evitare situazioni intollerabili come quella in cui si trova la vedova di guerra Barbaglio Maria in Chiesa, da Flero (Brescia). La donna nullatente, disoccupata e madre di famiglia, perse il marito, bersagliere Chiesa Giuseppe, in Russia, nel 1943, per tifo petecchiale: riscosse assegni di prigionia durante un periodo di tempo in cui il bersagliere era stato dichiarato irreperibile ed oggi, essendosi accertata la data della morte, deve restituire milleduecento lire al mese che le vengono trattenute dalla cospicua pensione mensile di circa cinquemila lire.

« L'interrogante non ritiene conforme alla dignità dello Stato il trattenere assegni corrispondenti, sia pure per errore, ad una vedova di guerra durante un periodo in cui il marito era realmente irreperibile ».

RISPOSTA. — « Dal fascicolo degli atti esistente presso il Servizio pagamenti di questa Direzione generale, relativo alla nominata Chiesa Maria di Angelo nata Barbaglio, non risulta pervenuta dall'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia alcuna comunicazione circa trattenute che vengano effettuate sulla partita di pensione indiretta in carico riflettente la vedova Chiesa.

« Pertanto, con nota n. 3394357 del 17 scorso mese, sollecitata telegraficamente in data odierna, è stato interessato il predetto Ufficio provinciale del tesoro a fornire chiarimenti in merito ai motivi della trattenuta mensile che viene effettuata nei confronti della surricordata vedova ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando intenda disporre la esecuzione dei lavori di riparazione danni bellici nell'unica chiesa parrocchiale di Castelmauro, in provincia di Campobasso, la cui perizia, dell'importo di lire 500.000, era già stata annunciata come esecutiva nei precedenti esercizi finanziari, e se non ritenga di dover finalmente autorizzarne i lavori, conformemente al voto di quella laboriosa popolazione, che ben misere provvidenze ha finora goduto in tema di lavori pubblici ».

RISPOSTA. — « Si assicura che per i lavori relativi alla riparazione dei danni bellici della Chiesa parrocchiale di Castelmauro (Cam-

pobasso) è stata già disposta la gara di appalto e che quanto prima si farà luogo all'inizio dei lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere in quale esercizio finanziario il Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e del Molise ritenga di poter inserire la riparazione dei danni bellici dell'edificio scolastico di Roccamandolfi (Campobasso), per cui già era stato annunciato e predisposto uno stanziamento di lire 2.000.000; e se non ritenga di doverne autorizzare i lavori quanto prima possibile, anche a sollievo della disoccupazione operaia nel comune interessato, che non ha, finora, goduto di alcuna provvidenza benefica ».

RISPOSTA. — « Si assicura che i lavori di riparazione dei danni recati dalla guerra all'edificio scolastico del comune di Roccamandolfi sono previsti nel programma del corrente esercizio finanziario per un importo di lire 2.000.000. La relativa perizia, già redatta, avrà sollecito corso ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere a quale punto trovasi il progetto di sistemazione del personale dipendente dall'U.N.S.E.A. Si fa presente che la precarietà del finanziamento dell'Ente e la conseguente incertezza circa la sorte futura costituiscono motivi di gravissimo disagio per i 7000 impiegati interessati, i quali sono decisi a tutelare il loro diritto al lavoro e chiedono che si provveda di urgenza analogamente a quanto a suo tempo disposto per i dipendenti della Sepral ».

RISPOSTA. — « La questione del personale dipendente dall'U.N.S.E.A. formerà oggetto di un disegno di legge che sarà sottoposto, d'intesa con i Ministeri interessati, all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

« È allo studio la possibilità di utilizzare una aliquota dell'anzidetto personale per le esigenze degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Un'altra aliquota del personale dell'U.N.S.E.A. potrebbe essere messa a disposizione di Amministrazioni statali che ne facessero richiesta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

« Per il personale che ne potesse essere come sopra utilizzato verrebbe previsto un particolare trattamento di liquidazione ».

Il Ministro
SEGNÌ.

SEMERARO GABRIELE. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando sarà provveduto alla sostituzione dell'ultrasessantenne ponte girevole del canale navigabile di Taranto, che per la sua vetustà dà preoccupazioni sempre più gravi a quella cittadinanza. Sta di fatto che quel viadotto non risponde più al sempre crescente volume del traffico che vi transita, specialmente da quando si è intensificato il movimento di automezzi di grossa portata: sono noti gli allarmi cui ha dato luogo, di recente, il manifestarsi di impressionanti oscillazioni, sotto il peso di tali veicoli, specialmente quando essi transitano in gran numero dopo la sosta che deriva dall'apertura del ponte per il passaggio delle navi.

« In attesa di quella che sarà per essere la definitiva sistemazione di questa via di collegamento fra i due grandi agglomerati dell'antica e della moderna Taranto, sarebbe desiderabile evitare il transito dei più pesanti automezzi sul ponte girevole, almeno nelle ore di maggior traffico: ciò che si potrebbe fare istituendo un regolare servizio di traghetto con pontoni fra le due parti della città. Un tale servizio non sarebbe sgradito agli utenti di automezzi, anche se fosse gravato di un adeguato corrispettivo; perché essi avrebbero il vantaggio di evitare le lunghe soste — talvolta di ore — che si verificano durante le interruzioni del traffico per l'apertura del ponte.

« Senza creare un apposito organo per l'esercizio di questo servizio, esso potrebbe essere affidato alla stessa impresa cooperativa che gestisce le autolinee della città ».

RISPOSTA. — « Per la questione della sostituzione del ponte girevole di Taranto come è stato dichiarato alla Camera nella seduta del 6 corrente in risposta ad una interpellanza sono in corso appositi studi. La definizione dell'importante problema non potrà essere né facile né sollecita perché dato l'aumentato traffico corrente sul ponte la sostituzione del vecchio ponte con uno nuovo dello stesso tipo non sarebbe risolutiva.

« D'altra parte la spesa che si dovrebbe affrontare che supererebbe i 500 milioni, difficilmente potrebbe trovare capienza nella li-

mitata disponibilità del bilancio di questo Ministero nel corrente esercizio finanziario.

« Questo Ministero si è pertanto prospettata l'opportunità di studiare una soluzione diversa da quella reclamata considerando cioè la possibilità di costruire una variante esterna che dovrebbe partire dalla strada Appia presso la stazione ferroviaria per congiungersi alla strada stessa prima della salita di San Giorgio Jonico. Questa soluzione, che come si è detto è in fase di studio, comporterà una spesa che sarà essa pure considerevole.

« Si tratta tuttavia di una soluzione che può sembrare migliore di quella che concerne la sostituzione pura e semplice del ponte. Comunque si sono impartite disposizioni perché gli studi in corso siano accelerati in modo da permettere appena possibile di affrontare la soluzione del grave problema nei sensi suddetti.

« Per quanto riguarda la proposta di istituire un servizio di traghettamento in attesa della definitiva sistemazione della questione del ponte girevole, si fa presente che quando nel giugno 1940 fu dichiarata la guerra, per permettere il traffico fra le due sponde nella eventualità che il ponte fosse rimasto danneggiato, fu sperimentato il traghetto sia con pontoni affiancati a rimorchiatori, sia con navi traghetto trasferite da Messina. Però entrambi i mezzi ideati poterono avere un impiego molto limitato, date le forti correnti esistenti che rendevano, con mare e tempo buoni, difficile la manovra dei galleggianti sul traghetto e l'attracco alla banchina, mentre con vento teso e mare mosso ogni manovra era addirittura impossibile.

« Anche lo studio, allora in corso, della costruzione di un ponte mobile su galleggianti a due portiere, manovrato da zattere sementi, fu dovuto abbandonare per la fondata preoccupazione di esito poco soddisfacente, sempre a causa delle forti correnti di cui sopra.

« I risultati ottenuti in quell'occasione dovrebbero, quindi, fare escludere la possibilità di un nuovo tentativo del genere. Comunque l'istituzione del pubblico servizio non rientrerebbe nella competenza dell'Amministrazione statale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

TARGETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non gli risulti come sia praticamente disapplicato il decreto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

legislativo 6 settembre 1946, n. 46, il quale vieta l'emissione di mandati od ordini di cattura e prescrive l'immediata revoca di quelli emessi, nei confronti di partigiani e patrioti e delle altre persone indicate nel decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 179, per i fatti da costoro commessi durante la occupazione nazi-fascista e, successivamente, fino al 31 luglio 1945, facendo eccezione per il solo caso che, in base a prove certe, risulti che i fatti anzidetti costituiscano reati comuni; tanto che avviene che dei partecipi di quell'azione di resistenza a cui si deve in massima parte se il nazi-fascismo non poté portare a compimento la sua opera di totale devastazione del nostro disgraziato Paese, subiscano mesi e mesi di detenzione prima che si riconosca che non hanno commesso alcun reato né politico, né comune o che, comunque, il loro stato di detenzione era dovuto ad arbitri di polizia che l'autorità giudiziaria non aveva provveduto a riparare ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 6 settembre 1946, n. 96, relativo al divieto di emissione di mandati od ordini di cattura o di arresto nei confronti dei partigiani o patrioti per l'attività svolta nella lotta contro il nazi-fascismo, dispone (articolo 1) che « il mandato di ordine di cattura o di arresto non può essere emesso, e se è stato emesso, deve essere revocato, salvo che i fatti commessi risultino, in base a prove certe, costituire reati comuni ».

« Non può il Ministero della giustizia sindacare il giudizio dell'autorità giudiziaria circa la natura politica o meno dei delitti commessi da partigiani, in base all'esame delle prove.

« Comunque non risulta, né si hanno elementi per ritenere che vi siano stati abusi da parte di singoli magistrati ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

TURCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda comunicare alla Camera gli elenchi aggiornati, distinti per comune, di quanti — pubbliche amministrazioni, enti, consorzi, istituzioni, associazioni e privati — hanno chiesto l'autorizzazione a promuovere corsi per i disoccupati o ad aprire cantieri-scuola per gli stessi, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dall'articolo 47 e dall'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detti elenchi dovrebbero essere compilati in

modo che da essi risultino quali dei richiedenti sono stati autorizzati, nonché l'ammontare dell'onere che per ogni autorizzazione va a gravare il « fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », di cui all'articolo 62 della precitata legge ».

RISPOSTA. — « Non è praticamente possibile precisare i dati richiesti in elenchi aggiornati, in quanto non solo da molte provincie devono ancora pervenire proposte, tuttavia già preannunciate, per l'istituzione di cantieri-scuola e di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati da istituire a norma della legge 29 aprile 1949, n. 264, ma anche perché è prevedibile, come in effetti si è verificato che, (in relazione all'insorgere di nuove esigenze richiedenti lo svolgimento di corsi o l'apertura di cantieri-scuola), pubbliche amministrazioni, enti, consorzi, ecc., possano proporre nuovi corsi o cantieri-scuola in aggiunta a quelli già programmati. Non è da escludere, d'altra parte, che iniziative del genere possano essere prospettate a seguito di composizioni di vertenze sindacali.

« Per quanto riguarda gli oneri complessivi che dovranno gravare sul « fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », di cui all'articolo 62 della citata legge, è da rilevarsi che le proposte di corsi e di cantieri-scuola contengono elementi variabili di spesa e, tra l'altro, in esse non possono essere previsti gli assegni giornalieri integrativi in favore di quei partecipanti ai corsi che non percepiscono né l'indennità giornaliera né il sussidio straordinario di disoccupazione, o le integrazioni che la legge prevede in favore dei partecipanti con carico familiare. Detti elementi variabili possono essere accertati alcuni all'atto dell'inizio effettivo o durante lo svolgimento dei corsi, altri, come l'onere relativo ai premi di fine corso, alla chiusura dei medesimi.

« Pertanto, soltanto alla fine di questi ultimi ed alla chiusura dei cantieri-scuola, sarà consentito di redigere elenchi e fornire dati completi ».

Il Ministro
MARAZZA.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non intende ripristinare l'effetto della legge 9 febbraio 1942, n. 98, con cui si autorizza il Ministero di grazia e giustizia a nominare gli idonei dei concorsi di gruppo B e C fino a sei mesi dopo la cessa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

zione dello stato di guerra, per il concorso a 81 posti di volontario aiutante di cancelleria, dove alcuni elementi idonei, fra i quali gli avventizi di cancelleria non entrano nella graduatoria dei vincitori ».

RISPOSTA. — « Si osserva che la legge 24 dicembre 1949, n. 983, ha soppresso il ruolo degli aiutanti di cancelleria, trasformandolo in ruolo transitorio. Per il disposto dell'articolo 10 sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che lo autorizzavano.

« Non sembra, pertanto, opportuno sottoporre all'approvazione delle Camere legislative un progetto di legge che autorizzi, in deroga al disposto del ricordato articolo 10, la assunzione in ruolo dei concorrenti risultanti idonei nel concorso per 81 posti di volontario aiutante di cancelleria, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1947 ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia stata costituita e funzioni la Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, per gli accertamenti di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, rappresentando l'opportunità che la categoria colpita da detto decreto venga tolta al più presto da una condizione di incertezza e di disagio morale che pesa su di essa dal 1945 e frustra o pregiudica le legittime aspirazioni di carriera di coloro che avrebbero diritto di fruire della deroga alla nullità di cui all'articolo 1 del citato decreto ».

RISPOSTA. — « Si comunica che, nel 1946 fu costituita la Commissione, prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, per la revisione delle nomine, senza concorso, nelle scuole di istruzione tecnica.

« Le conclusioni di detta Commissione furono, poi sottoposte all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione seconda, il quale mentre confermò la nullità della nomina per due insegnanti e la convalida per quelli ritenuti meritevoli dalla Commissione anzidetta, espresse il parere per gli altri, proposti per la nullità, che fossero sottoposti ad una ispezione tecnico-didattica.

« Aderendo al parere del Consiglio superiore, il Ministro ha provveduto:

a) a comunicare agli insegnanti, ritenuti meritevoli della nomina in ruolo in base all'articolo 36 della legge 15 giugno 1934, n. 889, per essere titolari di materie di specializzazione tecnica, il deliberato del Consiglio superiore, avvertendo che sono in corso gli atti relativi alla regolarizzazione della loro carriera;

b) a predisporre un accertamento ispettivo per i professori, a suo tempo nominati per cattedre non ritenute dal Consiglio superiore di specializzazione tecnica; accertamento al quale è subordinata l'eventuale conferma della nomina.

« Con tali provvedimenti la categoria colpita dal succitato decreto, viene tolta dallo stato di disagio ».

Il Ministro
GONELLA.